

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1758)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
(COLOMBO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**
(ROGNONI)

col **Ministro della Difesa**
(LAGORIO)

col **Ministro delle Finanze**
(FORMICA)

col **Ministro del Tesoro**
(ANDREATTA)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
(LA MALFA)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**
(MARCORA)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**
(NICOLAZZI)

col **Ministro dei Trasporti**
(BALZAMO)

e col **Ministro della Marina Mercantile**
(MANNINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1982

Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente
la ratifica degli Accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia

ONOREVOLI SENATORI. — L'insieme degli strumenti sottoscritti ad Osimo il 10 novembre 1975 dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia non rispondeva soltanto ad un disegno politico dettato da saggezza e da realismo: quello di chiudere definitivamente il contenzioso territoriale tra Italia e Jugoslavia, apertosi con la seconda guerra mondiale. Gli accordi di Osimo si proponevano una seconda finalità: quella di fare delle Regioni di frontiera, che per tanti decenni erano state oggetto di reciproche rivendicazioni, il soggetto e lo strumento di accresciuti scambi e di più intensa cooperazione fra i due Paesi.

Non si trattava di un atto di imperio che le due Capitali imponevano alle loro marche di frontiera, ma di un complesso organico di misure e di iniziative destinate a confermare e favorire una tendenza che si era già sviluppata a partire dal 1954 e che aveva consentito la conclusione di una fitta rete di Convenzioni destinate a promuovere e regolamentare gli scambi, i movimenti e la vita di relazione delle popolazioni abitanti nei due lati della frontiera comune.

Si trattava inoltre, da parte italiana, di migliorare e rinforzare il potenziale produttivo e le infrastrutture economiche (porti, collegamenti autostradali, valichi di frontiera, autoporti) del Friuli - Venezia Giulia ed in particolare modo delle provincie di Trieste e Gorizia al fine di mettere in grado la Regione di svolgere il nuovo ruolo che gli Accordi di Osimo le avevano affidato.

In queste prospettive la legge 14 marzo 1977, n. 73, con la quale veniva data ratifica ed esecuzione agli Accordi e quindi a tutti gli impegni internazionali in essi specificati, autorizzava altresì il Governo ad emanare, secondo certi criteri, principi e procedure, le norme necessarie per realizzare infrastrutture ed impianti diretti al potenziamento dell'attività economica dei territori di confine, nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia, in modo da inserirli nel nuovo conte-

sto politico-socio-economico derivante dagli Accordi conclusi con la vicina Repubblica jugoslava.

Gli impegni assunti dall'Italia e dalla Jugoslavia con le disposizioni dei Trattati aventi carattere più squisitamente politico hanno avuto piena attuazione, permettendo così che venissero raggiunte le finalità di fondo che i due Paesi si erano proposti.

L'esecuzione delle clausole di carattere economico, d'altra parte, si è rivelata soggetta a tempi più lunghi di quanto non prevedessero le norme iscritte negli Accordi e, per quanto riguarda l'Italia, la legge stessa di ratifica.

Sono da tener presenti, al riguardo, non soltanto la complessità ed i tempi tecnici della progettazione e dell'esecuzione di alcune opere previste, ma anche e soprattutto la necessità di predisporre nuove ed elaborate forme di concertazione fra i due Paesi intese a definire le modalità di realizzazione della maggior parte delle iniziative di cooperazione economica.

La ventina di Commissioni miste che sono state istituite ai termini degli Accordi di Osimo (molte di esse sono ancora in funzione) fanno fede non soltanto della comunità di intenti che ispira i due Paesi ma anche della complessità dei compiti che si sono dovuti affrontare.

È anche da notare che molte forme di cooperazione bilaterale avviate anteriormente agli Accordi di Osimo hanno finito per essere ricondotte nell'ambito delle citate Commissioni miste, allargandone il mandato ma, inevitabilmente, anche allungandone i tempi.

Avvicinandosi così il termine del quinquennio fissato dalla legge di ratifica del 14 marzo 1977, n. 73, e dai decreti delegati per la realizzazione delle opere e delle iniziative in essi previste, si è determinata una situazione per cui:

un'aliquota delle somme stanziare ed impegnate non è stata spesa per le ragioni più sopra indicate;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alcuni interventi, compiuti nei tempi prescritti ma aventi carattere continuativo (come quelli a favore delle attività culturali e per la preservazione delle testimonianze storiche del gruppo etnico italiano in Jugoslavia) debbono essere nuovamente finanziati sotto pena di vedere vanificati i risultati incoraggianti finora ottenuti;

le opere, non ancora portate a compimento, necessitano di un finanziamento addizionale, tenendo conto dei maggiori oneri, in termini monetari, dovuti al coefficiente di inflazione applicabili al passato quinquennio, o, in alcuni casi, a costi risultati effettivamente superiori a quelli preventivati;

altre opere ed iniziative, infine, non previste dalla legge di ratifica e dai decreti delegati si sono nel frattempo rivelate essenziali ai fini di una coerente ed organica esecuzione del piano delineato nella legge n. 73 del 14 marzo 1977; anche per esse bisognerà reperire le necessarie disponibilità finanziarie.

Tenendo conto di tali esigenze il presente disegno di legge provvede allo stanziamento dei fondi necessari alle amministrazioni dello Stato e alla Regione Friuli-Venezia Giulia per completare le iniziative e le opere finalizzate all'attuazione dell'Accordo di Osimo, nonché a prorogare di quattro anni le funzioni del Comitato interministeriale di cui all'articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 225 miliardi, nel quadriennio 1982-85, per provvedere alla prosecuzione ed al completamento delle opere e degli investimenti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, ed all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 101, secondo le modalità previste dagli stessi articoli, nonchè per l'attuazione delle iniziative già previste o da prevedere per il raggiungimento delle finalità della legge 14 marzo 1977, n. 73, con particolare riguardo a quelle di cui ai decreti delegati n. 100 del 6 marzo 1978, n. 101 del 6 marzo 1978, n. 705 del 2 ottobre 1978 e n. 714 del 2 ottobre 1978.

L'importo di cui al precedente comma viene iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1982. Per detto anno finanziario lo stanziamento viene determinato in lire 34 miliardi.

Art. 2.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 64 miliardi, nel quadriennio 1982-85, di cui lire 54 miliardi per la prosecuzione ed il completamento da parte dell'Azienda autonoma delle strade delle opere indicate all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, e lire 10 miliardi per la sistemazione a cura del Ministero dei lavori pubblici dei valichi confinari nella Regione Friuli-Venezia Giulia, compresa la ristrutturazione dei relativi edifici demaniali.

Detti importi vengono iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'anno finanziario 1982. Per l'anno finanziario 1982 gli stanziamenti vengono determinati, rispettivamente, in lire 2 miliardi e lire 1 miliardo.

Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 200 milioni per il 1982 e di lire 500 milioni in ciascuno degli anni dal 1983 al 1985, per consentire al Ministero degli affari esteri di provvedere agli studi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

Le funzioni del Comitato interministeriale di cui all'articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, e quelle della relativa segreteria, già prorogate fino al 30 dicembre 1981 con la legge 18 novembre 1980, n. 780, sono ulteriormente prorogate fino al 30 dicembre 1985 a far data dal 1° gennaio 1982. Al relativo onere, valutato in lire 90 milioni annui, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma.

Il Comitato interministeriale indicato al precedente comma è presieduto dal funzionario del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a quella di Ministro plenipotenziario di seconda classe, nominato coordinatore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, terzo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73.

All'Ufficio di segreteria sono assegnati cinque addetti che possono anche essere scelti fra il personale in quiescenza a qualsiasi titolo dal Ministero degli affari esteri.

Art. 4.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a proseguire gli interventi diretti a favorire le attività culturali e le iniziative per la conservazione di testimonianze italiane in Jugoslavia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1978, n. 615.

A tal fine nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero è iscritto lo stanziamento di lire 1.800 milioni nell'anno finanziario 1982. Negli anni successivi lo stanziamento viene determinato con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Art. 5.

All'onere di lire 39 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante utilizzazione, per pari importo, delle disponibilità esistenti sul capitolo 8788 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo allo stesso anno finanziario, restando conseguentemente ridotta per lo stesso importo l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 705.

All'uopo il predetto importo di lire 39 miliardi viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1982 per essere riassegnato agli stati di previsione dei Ministeri interessati secondo le quote previste dalla presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Regione Friuli-Venezia Giulia può assumere impegni, anche in via immediata, fino alla concorrenza di lire 115 miliardi, per le finalità di cui al precedente articolo 1.

Art. 6.

A decorrere dall'anno finanziario 1984 verranno disposti gli ulteriori stanziamenti eventualmente occorrenti per assicurare il completamento delle opere previste dalla presente legge, nonché delle opere e degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1978, n. 650, ed al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 705.